

**DELIBERAZIONE 14 MAGGIO 2015
218/2015/E/EEL**

**DECISIONE DEI RECLAMI PRESENTATI DALLA SOCIETÀ EFFEUNO S.R.L. NEI CONFRONTI
DI ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A, RELATIVI A TRE PRATICHE DI CONNESSIONE ALLA RETE
DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DA FONTI RINNOVABILI T0600337, T0600367 E T0600372**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 14 maggio 2015

VISTI:

- la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001;
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- la legge 27 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 19 dicembre 2005, 281/05 e s.m.i.;
- la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e s.m.i. e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: TICA);
- la deliberazione 16 settembre 2008, ARG/elt 123/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 123/08);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: Disciplina);
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2013, 226/2013/A;
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- la Guida per le connessioni alla rete elettrica di Enel Distribuzione Ed. 3.1 di dicembre 2012 (di seguito: Guida per le connessioni);
- la nota prot. generale dell'Autorità, n. 013368 del 13 maggio 2014, con cui il Direttore della Direzione Consumatori, Conciliazioni e Arbitrati ha delegato

il Responsabile dell'Unità Arbitrati e Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO

1. Con tre reclami presentati il 19 novembre 2014 (prot. Autorità n. 33640 e n. 33645) e il 21 novembre 2014 (prot. Autorità n. 33659), la società Effeuno S.r.l. (di seguito: reclamante) contesta il diniego di Enel Distribuzione S.p.A. (di seguito: gestore) all'accoglimento delle richieste di modifica di tre preventivi di connessione alla rete di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, relativi alle pratiche di connessione T0600337, T0600367 e T0600372;
2. i reclami sono stati presentati contestualmente al gestore di rete e all'Autorità, al fine di evitare gravi pregiudizi economici in capo al reclamante dovuti alla mancata concessione della modifica dei preventivi di connessione da parte del gestore;
3. con nota del 27 febbraio 2015 (prot. Autorità n. 6773), l'Autorità ha comunicato, alle parti, l'avvio del procedimento di trattazione del reclamo relativo alla pratica di connessione T0600367;
4. con note del 27 febbraio 2015 (prot. Autorità n. 7048 e n. 7050), l'Autorità, con riferimento ai reclami relativi alle pratiche di connessione T0600337 e T0600372, facendo seguito alla comunicazione di Enel Distribuzione S.p.A. del 27 novembre 2014 (prot. Autorità n. 34710 del 28 novembre 2014), con cui il gestore di rete segnalava all'Autorità l'esistenza di alcuni documenti sottoscritti da un soggetto deceduto (sig. Giovanni Sgura), ha:
 - a. disposto l'archiviazione parziale dei reclami relativi alle pratiche di connessione T0600337 e T0600372, limitatamente alle contestazioni relative all'annullamento delle suddette pratiche di connessione, avendo riscontrato, tra i documenti acquisiti con i reclami stessi, l'effettiva esistenza di una comunicazione recante la firma del sig. Giovanni Sgura, in qualità di mandatario con rappresentanza per la gestione delle suddette pratiche di connessione, sottoscritta in data successiva al decesso dello stesso, e ritenendo che detta comunicazione costituisse elemento essenziale della contestazione relativa all'annullamento delle pratiche da parte del gestore;
 - b. comunicato alle parti l'avvio del procedimento di trattazione dei medesimi reclami, in relazione alla residua contestazione, concernente la mancata accettazione della richiesta di modifica dei preventivi di connessione;
5. con nota del 27 aprile 2015, la Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli, ha formulato il proprio parere tecnico, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della deliberazione 188/2012/E/com;

6. valutata la sostanziale identità delle questioni tecniche e giuridiche controverse, i reclami relativi alle pratiche di connessione T0600337, T0600367 e T0600372, avviati, rispettivamente, con note prot. n. 6773, n. 7048 e n. 7050 del 27 febbraio 2015, possono costituire oggetto di trattazione congiunta.

QUADRO NORMATIVO

7. Ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del TICA, il soggetto richiedente la connessione ha la facoltà di chiedere al gestore di rete una modifica del preventivo di connessione prima dell'accettazione dello stesso. La richiesta di modifica deve essere presentata al gestore entro 45 giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento del preventivo medesimo; a questo punto, il gestore di rete, attenendosi alle tempistiche previste dall'articolo 7, comma 1, del TICA, elabora un nuovo preventivo o rifiuta, motivando, la richiesta di modifica del preventivo.

QUADRO FATTUALE

8. A seguito di tre richieste, presentate al gestore dal Sig. Giovanni Giuliani in qualità di mandatario con rappresentanza del reclamante, per la connessione alla rete di altrettanti impianti eolici siti nel comune di Potenza, ciascuno da 60 kW di potenza, il gestore inviava:
 - a) in data 26 marzo 2013, i preventivi di connessione identificati dal codice pratica T0600337 e T0600372;
 - b) in data 15 aprile 2013, il preventivo di connessione identificato dal codice pratica T0600367;
9. successivamente, in data 28 maggio 2013, con riferimento alle pratiche T0600337 e T0600372, e in data 17 giugno 2013, con riferimento alla pratica T0600367, il summenzionato mandatario del reclamante chiedeva la modifica dei suddetti preventivi di connessione, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del TICA, al fine di conseguire una soluzione tecnica di connessione più economica che contemplasse una minore estensione delle linee elettriche da realizzare;
10. in data 20 giugno 2013, con riferimento alle pratiche di connessione T0600337 e T0600372, e in data 1° luglio 2013, con riferimento alla pratica T0600367, il gestore comunicava al sig. Giuliani che le soluzioni tecniche di connessione individuate nei preventivi del 26 marzo 2013 e del 15 aprile 2013 rappresentavano già (e ancora), in relazione all'assetto e alla capacità di trasporto della propria rete, *“la soluzione al minimo tecnico tale da escludere la possibilità di soluzioni alternative diverse meno onerose”*; nelle medesime comunicazioni il gestore, precisando che la richiesta di modifica del preventivo non sospendeva i termini per l'accettazione dello stesso, annullava, altresì, le pratiche di connessione per mancata accettazione dei preventivi nei tempi prescritti dall'articolo 7, comma 2, del TICA.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE

11. Il reclamante contesta le comunicazioni con cui il gestore ha disposto l'annullamento delle pratiche di connessione T0600337, T0600367 e T0600372;
12. in particolare, il reclamante ritiene che, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del TICA, il gestore sia tenuto ad emettere in ogni caso un nuovo preventivo di connessione, sia nel caso in cui la soluzione tecnica sia migliorativa rispetto alla precedente, sia nel caso in cui la soluzione tecnica rimanga la stessa del precedente preventivo;
13. inoltre, il reclamante contesta l'inadeguatezza della motivazione addotta dal gestore a giustificazione del suo rifiuto ad elaborare un nuovo preventivo di connessione;
14. il reclamante, infine, evidenzia la disparità di trattamento rispetto alla gestione di altre pratiche di connessione, per le quali, a seguito di analoghe richieste di modifica del preventivo, il gestore ha proceduto ed emettere un nuovo preventivo contenente una soluzione tecnica diversa dalla precedente.

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE

15. Il gestore non ha presentato alcuna memoria, né altro scritto difensivo in relazione alle contestazioni avanzate con i reclami oggetto della presente decisione.

VALUTAZIONE DEL RECLAMO

16. Con riferimento alle contestazioni del reclamante relative all'annullamento delle pratiche di connessione T0600337 e T0600372, si richiamano le succitate note dell'Autorità del 27 febbraio 2015, prot. n. 7048 e n. 7050, con cui si è disposta l'archiviazione del reclamo *in parte qua*;
17. con riferimento alla contestazione del reclamante relativa all'annullamento della pratica di connessione T0600367, invece, si rileva che il TICA non prevede la sospensione dei termini di validità di un preventivo di connessione, nell'ipotesi di richiesta di modifica ai sensi dell'art. 7, comma 5 del TICA;
18. conseguentemente, alla data del 20 giugno 2013, quando il gestore, contestualmente al suo rifiuto di emettere un nuovo preventivo, comunicava al reclamante l'annullamento della pratica, il preventivo di connessione, emesso dal medesimo gestore in data 15 aprile 2013, risultava effettivamente decaduto, essendo decorsi i termini di validità dello stesso, prescritti dall'articolo 7, comma 2, del TICA.
19. Con riferimento alle contestazioni del reclamante relative al rifiuto del gestore di modificare i preventivi di connessione delle pratiche di connessione T0600367, T0600337 e T0600372, si rileva che, in materia di modifica del preventivo di connessione, il TICA, all'art.7, comma 5, consente al gestore di rete di decidere,

- discrezionalmente, se accettare o, piuttosto, rifiutare la richiesta di elaborazione di un nuovo preventivo di connessione;
20. nondimeno, il medesimo art. 7, comma 5, del TICA impone al gestore di “evidenziare le motivazioni del rifiuto”. Tale previsione, da un lato, ha, come presupposto, la disciplina generale dell’accesso alle reti elettriche da parte di terzi, caratterizzata, sia a livello europeo che nazionale (in particolare, cfr. art. 9, d.lgs. n. 79/1999), dall’obbligo legale di contrarre a carico dei titolari delle reti stesse, ovvero, in termini più precisi, dall’obbligo legislativamente imposto di concludere un contratto di accesso e di utilizzo della rete con chiunque ne faccia richiesta, applicando le condizioni determinate dall’Autorità (c.d. “accesso regolato”); dall’altro, rinviene il proprio fondamento nell’esigenza di esternare i presupposti fattuali e le ragioni giuridiche alla base del provvedimento di rifiuto, tenuto conto dell’ampia discrezionalità riservata al gestore in merito alla accettazione o meno della modifica di un preventivo di connessione già emesso.
 21. Oggetto delle presenti controversie è, dunque, in particolare, l’adeguatezza delle motivazioni addotte dal gestore di rete nelle note del 20 giugno 2013, con riferimento alle pratiche di connessione T0600337 e T0600372, e del 1 luglio 2013, con riferimento alla pratica T0600367, con le quali si comunicava al reclamante (*rectius* al mandatario sig. Giuliani) il rifiuto ad elaborare un nuovo preventivo di connessione, non essendo stato possibile elaborare “soluzioni alternative diverse meno onerose” di quelle già individuate con i preventivi del 26 marzo 2013 e del 15 aprile 2013.
 22. Ai fini di una corretta valutazione della motivazione addotta dal gestore, è opportuno rilevare, altresì, che il mandatario del reclamante, nelle richieste di modifica del preventivo, non evidenziava alcuna necessità tecnica di variazione relativa, ad esempio, all’ubicazione, alla potenza o alla fonte dell’impianto di produzione; infatti, il motivo della richiesta di modifica, come chiarisce lo stesso reclamante nel reclamo, trova fondamento esclusivo nel suo tentativo di trovare una soluzione tecnica meno onerosa, nella speranza che, successivamente ai preventivi del 26 marzo 2013 e del 15 aprile 2013, le condizioni della rete del gestore fossero variate e permettessero, quindi, l’individuazione di soluzioni di connessione di estensione più contenuta rispetto alle precedenti, che prevedevano, invece, la costruzione di nuove linee elettriche in media tensione per un’estensione di circa 2 km;
 23. pertanto, in questo contesto, le risposte fornite dal gestore appaiono ragionevoli e adeguate; infatti, secondo quanto asserito dal medesimo gestore nelle note del 20 giugno 2013 e del 1 luglio 2013, essendo rimasto immutato l’assetto e la capacità di trasporto della propria rete, le soluzioni di connessione già individuate nei preventivi del 26 marzo 2013 e del 15 aprile 2013, erano ancora le soluzioni tecniche minime di connessione.
 24. In aggiunta, la tesi del reclamante, secondo cui il gestore, a fronte di una richiesta di modifica, sarebbe tenuto comunque e, quindi, anche in caso di identica soluzione tecnica minima, ad emettere un nuovo preventivo di connessione, non appare condivisibile; infatti, l’articolo 7, comma 5, del TICA, è chiaro nel

presentare, come alternative per il gestore, l'elaborazione di un nuovo preventivo o il rifiuto – motivato – alla modifica dello stesso.

25. In definitiva, nelle fattispecie, le motivazioni addotte dal gestore per rifiutare la modifica del preventivo risultano ragionevoli e adeguate, nel presupposto dell'invarianza dell'assetto di rete.
26. Irrilevante, ai fini della decisione della presente controversia è, poi, la circostanza che, per altre pratiche di connessione, a fronte della medesima richiesta di modifica, il gestore abbia ritenuto di emettere un nuovo preventivo di connessione, poiché tale diverso atteggiamento può derivare dal mutamento delle condizioni di rete, tale da rendere disponibile una nuova e diversa soluzione tecnica minima di connessione.
27. Resta comunque impregiudicato il diritto del reclamante di presentare una nuova richiesta di connessione alla rete, eventualmente avvalendosi della facoltà, concessagli dall'articolo 6, comma 4, del TICA, di indicare un punto esistente della rete al quale il gestore di rete dovrà riferirsi per la determinazione della soluzione per la connessione

DELIBERA

1. di respingere i reclami presentati dalla Società Effeuno S.r.l. nei confronti di Enel Distribuzione S.p.A., in relazione alle pratiche di connessione T0600337, T0600367 e T0600372;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

14 maggio 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni